

## **Territorialità Iva, si cambia.**

*Luogo delle prestazioni di servizi: vademecum alle innovazioni.*

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio stesso, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Difatti, a decorrere dal primo gennaio 2010, le nuove regole, incideranno profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta. A decorrere da tale data infatti, le prestazioni di servizi per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi, dovranno considerarsi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia. Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio, si considerano sempre soggetti passivi, quelli che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività, nonché quelli che effettuano, accanto ad operazioni soggette all'imposta, anche operazioni non rientranti nell'ambito del campo applicativo del tributo. Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito, tra l'altro, gli enti che, avendo realizzato nel corso dell'anno solare precedente, ovvero nel corso dell'anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Per quanto riguarda i servizi generici prestati a persone che non siano soggetti passivi, continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato, se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia. A titolo puramente semplificativo, si ritiene che dal 1° gennaio 2010 debbano considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, oltre ai servizi definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati, anche le prestazioni di trasporto di beni, compresi quelli nazionali, intracomunitari ed internazionali; le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (ad esempio il carico, scarico e trasbordo merci); le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario; le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite; le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto; le prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate. Le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, per carenza del requisito territoriale. Ai sensi dell'articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto non residente. Quindi, secondo la nuova disciplina, in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo. Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente, non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Dott. Antonio Verde O.D.C.E.C. Napoli

Articolo su *Il Denaro* del 3 marzo 2010 pag. 24